



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 28/10/2021

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro deducendo di essere titolare dei seguenti Buoni Fruttiferi Postali: n. 1 sottoscritto in data 14/11/1987, appartenente alla serie P del valore nominale di £ 50.000; n. 2 sottoscritti in data 14/11/1987, appartenenti alla serie Q del valore nominale di £ 250.000 e £ 500.000. Deduceva, altresì: 1) che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); 2) che la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; 3) che con il timbro sovrapposto alla tabella originaria - mediante il quale è stato recepito il D.M. citato - sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Tanto premesso, deduceva che l'intermediario avrebbe liquidato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rendimento originariamente e chiedeva al Collegio di accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione della maggiore somma dovuta. L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2009, nonché l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Relativamente al buono della serie Q/P, che lo stesso è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato; 2) che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso, eccepiva l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: a) i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; b) il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; c) in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; d) l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Relativamente ai buoni della serie Q, deduceva ed eccepiva :1) che i BFP appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera Q, collocata nel periodo compreso fra l'1/07/1986 e il 31/10/1995; 2) che l'importo rimborsato al momento della liquidazione non costituisce in alcun modo oggetto di valutazione discrezionale, essendo stati applicati rigorosamente i termini di sviluppo e di rendimento previsti dalla specifica normativa in materia; 3) che dalla mera osservazione dei titoli in oggetto è pacifica la mancanza di qualsivoglia errore di emissione, essendo i BFP sottoscritti sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato proprio per la serie Q di effettiva appartenenza – senza la necessità di alcun timbro correttivo – i cui saggi di interesse furono stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie contraddistinta per l'appunto dalla lettera Q.

Sotto il profilo fiscale, che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 556/1986, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%; che tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. n. 239/1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i Buoni fruttiferi postali, sempre nella misura del 12,50%; inoltre, come stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997 all'art. 7, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale: ciò ha probabilmente determinato la differenza di rendimento rispetto al calcolo fatto dai ricorrenti capitalizzando di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta.

Solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Chiedeva, pertanto, al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile e/o irricevibile e nel merito rigettarlo in quanto infondato sia in fatto che in diritto. |

DIRITTO



1) La questione oggetto del presente ricorso concerne la contestazione in ordine al rendimento di buoni fruttiferi postali emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986.

Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione le eccezioni sollevate dall'intermediario.

L'intermediario, infatti, eccepisce l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1 gennaio 2009.

L'eccezione non è fondata.

Il Collegio, sul punto, si riporta al costante orientamento dei Collegi territoriali secondo il quale il diritto alla liquidazione dei titoli sorge al momento della scadenza degli stessi e non a quello della loro sottoscrizione.

Del pari, non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, i BFP non possono essere qualificati alla stregua di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

2) Parte ricorrente deduce di essere titolare dei seguenti buoni: BPF n. ***051, emesso in data 14/11/1987; sul fronte del BPF sopra riportato risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P"; sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q"; BPF n. ***017 e n. ***059, emessi in data 14/11/1987; sul fronte del BPF sopra riportato risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "Q"; sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "Q" nonché il timbro "I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge"

Di tali buoni, già incassati, chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "P" e "Q", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

Tanto premesso, relativamente al rendimento del buono della serie "P" n. ***051, questo Collegio si riporta alla Decisione n. 7726/18 del Collegio di Napoli, secondo la quale: *"Ebbene, costituisce orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, ribadito anche dal Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013), che, "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, " il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". Ed invero, "se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" " (cfr. anche Cass. Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sul titolo stesso.”(in termini, ex multis, Coll. Bologna, 29 agosto 2018, n. 17516; Coll. Torino, 7 settembre 2018, n. 18079).

Relativamente ai buoni della serie “Q” n.***017 e n.***059, la domanda non può trovare accoglimento.

Invero, la normativa *pro tempore* vigente, ovvero il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, prescrive quanto segue: “*gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%*”; tale ritenuta è stata soppressa con il D. L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%; che pertanto “*gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, vengono capitalizzati annualmente “al netto” della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, gli interessi vengono invece capitalizzati annualmente “al lordo” della ritenuta fiscale*”.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con Decisione n. 6142/20, ha enunciato in seguente principio di diritto: “*può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale*”.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone, con riferimento al BFP n. della serie “P” n. ***051, che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi, dal 21° al 30° anno, secondo l'originario regolamento pattizio. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P N. *051, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI